



STATUTO
CONFCOMMERCIO- IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI AGRIGENTO



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

AGRIGENTO

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. L'“Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Agrigento.”, denominata anche “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento”, di seguito indicata per brevità “Confcommercio Agrigento” è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia Agrigento” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia Agrigento” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Agrigento, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.
4. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia Agrigento” è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
5. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia Agrigento” adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.



Art. 2
Sede e durata

“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia Agrigento” ha sede in Agrigento ed ha durata illimitata.

Art. 3
Principi e Valori Ispiratori

“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia Agrigento” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;



- i) l'europesismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 4 **Scopi e Funzioni**

“Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento”:

- tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i
- a) lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, “Confcommercio-Imprese per l'Italia - Agrigento” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;

- valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori
- b) autonomi che si riconoscono nel proprio sistema associativo e, quindi, nel sistema confederale, riconoscendone il loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite la crescita costante dello stesso sistema associativo;

- organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e
- c) consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle Associazioni aderenti, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

- può realizzare la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali
- d) tendenti alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati, nonché alla valorizzazione delle città e delle aree urbane, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree dismesse;

- può promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche,
- e) sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;

- si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche
- f) eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali;

- favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti
- g) sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;



- h) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
- j) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell’associazione sia richiesta o ammessa;
- k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Sicilia. Unione Regionale;
- l) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 5

Rapporti con la Confederazione

1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”
 - I) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
 - II) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - III) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
 - IV) riconosce ed accetta le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.



Art. 6 ***Adesione ed Inquadramento degli Associati***

1. Possono aderire a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, in qualità di socio effettivo, le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Agrigento, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.
2. Il Consiglio può deliberare l’ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, di Organizzazioni/Enti che perseguono finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”, con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
3. Gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, purché residenti nel territorio provinciale, possono ottenere la qualifica di sostenitori, senza diritto all’elettorato attivo e passivo. Tale qualifica è rilasciata dal Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, che in assenza di pronunciamento entro il suddetto termine si intende accolta.
4. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nella Provincia di Agrigento, entra comunque a far parte del sistema associativo provinciale, in qualità di partecipante, attraverso l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all’art. 10, comma 4 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.
5. Ai fini dell’attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all’art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci effettivi sono inquadrati, all’atto dell’adesione, nelle Delegazioni territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali, eventualmente costituiti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”, attraverso deliberazione del Consiglio. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d’intesa con “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”.
6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni



degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

7. Ciascun socio, effettivo, aderente o aggregato, che entra a far parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest’ultimo, a quanto previsto all’art. 9. I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all’art. 10 comma 4 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono tenuti al pagamento dell’apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.
8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 7, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”, o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” promuove conseguenti protocolli d’intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.
12. “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.



Art. 7
Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” in qualità di socio effettivo occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, sulla quale delibera il Consiglio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all’interessato.
4. L’adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno solare in corso e per quello successivo.
5. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”.
6. I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “Confcommercio – Imprese per l’Italia - Agrigento”, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
7. Qualora le quote associative siano rimosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”.
9. La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.



Art. 8 ***Nomina di un Delegato***

1. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:
 - a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
 - I) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
 - II) carenze organizzative e/o amministrative;
 - III) violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l’attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all’interno del Codice Etico confederale;
 - IV) mancato rispetto dei deliberati di Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”;
 - b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.
2. Il Presidente può altresì nominare, sempre con provvedimento motivato, un proprio delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell’Associazione interessata.
3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.
4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l’adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente.
6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività



Art. 9 **Commissariamento**

1. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” può nominare un Commissario nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stata ostacolata l’attività del Delegato di cui all’art. 8 del presente Statuto;
 - b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
 - c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto;
 - d) qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.
2. Il Presidente delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente può deliberarne la proroga.
3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio utile, a cura del Presidente.
4. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all’Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.
5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Presidente ed al Consiglio, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato.



6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:
 - a) chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri, che si pronuncia ai sensi dell'art. 30, comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;
 - b) ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto.
7. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema commissariato, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.
8. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:
 - in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;
 - ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 7, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.
9. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato il Commissario, durante lo svolgimento della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri e/o durante il giudizio arbitrale di cui al presente Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l'obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del livello del sistema interessato.



Art. 10
Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” si perde:
 - a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
 - b) per espulsione, deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento” o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
 - c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 32 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
6. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo provinciale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.



Art. 11 **Sanzioni**

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) l’espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all’attività degli Organi associativi.

Art. 12 **Enti ed Organismi collegati diversi dalle società**

1. Sono enti ed organismi collegati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza di esponenti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento” nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.
5. “50&Più Enasco”, costituito dalla Confederazione e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l’Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento” si avvale per svolgere, nell’ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.



Art. 13
Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”, può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 14
Gruppo Terziario Donna

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”, conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.



Art. 15

“Confcommercio-Imprese per l’Italia” -Associazione Pluriterritoriale

1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.
2. La costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.
3. L’adesione o la costituzione da parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento” di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall’Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 16

“Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Sicilia Unione Regionale

1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Sicilia Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Agrigento” provvede al finanziamento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Sicilia Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.



3. “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento” può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l’organizzazione regionale e ratificata da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Sicilia Unione Regionale, delegare od assegnare a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Sicilia Unione Regionale ulteriori funzioni, come previsto all’art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

Art. 17

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento”. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Agrigento” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un



Organo associativo monocratico di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 18 ***Incompatibilità***

INCOMPATIBILITA’ c.d. “INTEGRALE CONFEDERALE”

1. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”.



Art. 19

Durata

1. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 20

Rieleggibilità del Presidente

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
2. Dopo l’espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell’organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest’ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Art. 21

Organi

1. Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” sono:
 - l’Assemblea;
 - il Consiglio;
 - il Presidente;
 - la Giunta;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.



2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.
3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 22

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" è composta:
2. Da un numero di delegati eletti in assemblee comunali e di categoria in ragione di uno per 50 iscritti o frazione. Inoltre fanno parte di diritto dell'assemblea i presidenti delle associazioni comunali e dei sindacati e gruppi di categoria in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.
 - a) dai rappresentanti delle Delegazioni territoriali e dei Sindacati di Settore Associazioni di Categoria provinciali;
dai legali rappresentanti dei soci aderenti. I suddetti soggetti devono essere in
 - b) regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso il sistema associativo.
3. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Agrigento" è altresì composta dal Presidente del Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori e dal Presidente del Gruppo Nazionale Terziario Donna, ove costituiti.
4. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 2 per ogni singolo componente.
5. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto



Art. 23
Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento";
 - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
 - d) elegge, a scrutinio segreto:
 - il Presidente;
 - il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 25;
 - la Giunta, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 29;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento", ai sensi degli artt. 15, comma 3, 24, commi 11, 12 e 13, e 36 del presente Statuto.
4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.



Art. 24

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il



Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”.

10. Fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
12. Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 50% (NON INFERIORE AL 30%) dei suoi componenti e che rappresenti il 50% (NON MENO DEL 30%) dei voti complessivi. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Associazione Pluriterritoriale costituita e/o partecipata da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.
13. Per lo scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
14. Un numero non inferiore al 40% dei componenti dell’Assemblea, che disponga di non meno del 40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell’Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.



Art. 25
Consiglio: composizione

1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” è composto da:
 - a) il Presidente, che lo presiede;
 - b) i membri di Giunta;
 - c) 8 Consiglieri eletti dall’Assemblea;
 - d) i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;
 - e) il Presidente provinciale “50&Più” Associazione;
 - f) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 26, comma 1, del presente Statuto.
2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere d) ed e) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera c) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio decade e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 26
Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 3 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
2. Il Consiglio determina le direttive dell’azione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.



3. Il Consiglio, inoltre:

- a) su proposta del Presidente, nomina tra i membri di Giunta un massimo di 4 Vice Presidenti;
- b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
- c) ratifica la delibera di commissariamento adottata dal Presidente, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del presente Statuto;
- d) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- e) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statuari di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento";
- f) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- g) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Sindacati di Settore provinciali, delle Associazioni di Categoria provinciali e delle Delegazioni territoriali, ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;
- h) delibera l'ammissione o l'esclusione come socio aderente di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento";
- i) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- j) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
- k) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- l) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- m) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale di interesse,



ai sensi dell'art. 15, comma 3, del presente Statuto;

- n) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi provinciali, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
- o) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- p) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- q) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- r) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto

Art. 27

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.



7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 28 **Presidente**

1. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” è eletto dall’Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”.
2. Il Presidente:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”; ne ha la firma, che può delegare;
 - b) ha la rappresentanza politica di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - c) ha la gestione ordinaria di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
 - d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;
 - e) propone al Consiglio la revoca del Direttore;
 - f) su proposta del Direttore, adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - g) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto;
 - h) nomina il Commissario di cui all’art. 9;
 - i) propone all’Assemblea l’elezione di 8 membri di Giunta;
 - j) propone al Consiglio la nomina di un massimo di 4 Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta;
 - k) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di



assenza o di impedimento;

- l) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
 - m) può avvalersi di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
 - n) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - o) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - p) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
 - q) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
 - r) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
 - s) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all’art. 24, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro novanta (90) giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 29 **Giunta**

1. La Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” è composta dal Presidente, che la presiede, e da 8 membri eletti dall’Assemblea, di cui 8 su proposta del Presidente. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.



3. La Giunta:
- a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
 - c) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
 - d) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
 - e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione alla prima Assemblea utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.
5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 30

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo provinciale. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.



2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 31
Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento":
 - a) delibera sulle controversie tra i soci di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento", di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo



associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;

b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 32 **Arbitrato**

1. Le controversie tra soci e "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Agrigento Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Agrigento.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Agrigento.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.



Art. 33 **Direttore**

1. Il Direttore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.
2. Il Direttore:
 - a) sovrintende all’esecuzione delle delibere degli Organi associativi;
 - b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
 - c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell’attuazione delle linee di politica sindacale e generale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”;
 - d) vigila sulla conformità degli Statuti degli altri livelli del sistema e delle loro eventuali modificazioni ai contenuti del presente Statuto, sollecitando, se del caso, i necessari adeguamenti e proponendone alla Giunta l’approvazione;
 - e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - f) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”, assicurando il loro buon funzionamento;
 - g) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento”;
 - h) propone al Presidente l’adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - i) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente.
3. L’incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.



Art. 34
Fondo comune

1. 1. Il Fondo comune di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” è costituito da:
 - a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
 - a-ter) apposito “Contributo di adesione contrattuale” previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all’art. 10, comma 4 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, come disciplinato dall’art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
 - b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell’associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
 - f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
 - g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
 - h) ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
3. È fatto divieto a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Agrigento” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.



Art. 35
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 36
Scioglimento

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Agrigento", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.





CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

AGRIGENTO